

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2019 il mese di maggio il giorno 30, alle ore 20.00, in Onigo di Pederobba (TV), presso la sede sociale in Via Cavallea, 32 sono presenti i seguenti signori:

Bresolin Guido
Bresolin Stefania
Durighello Michele
Guarisa Alice
Michielon Sara
Michielon Virna
Nicoletti Clelia



Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Sig.ra Bresolin Stefania e nomina come segretaria, che accetta, la signora Michielon Sara. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i soci e tutti i membri del comitato direttivo dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Comitato Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare alcune variazioni dello statuto sociale necessarie all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Nel dettaglio:

ART.1 E' costituita l'Associazione nel seguito denominata "Il Puzzle della Vita" ONLUS con sede in via Canaletto, 26 - 31040 Pederobba (TV). L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile e dal presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, attraverso l'acronimo ONLUS.	ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Il Puzzle della Vita A.P.S." che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Cavallea n.32, nel Comune di Pederobba (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART.2 L'associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà	ART. 2 (Statuto) L'associazione di promozione sociale è

sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche.

In particolare gli scopi che l'Associazione "Il Puzzle della Vita" ONLUS si propone di perseguire sono i seguenti:

- a) promuovere la conoscenza e il confronto reciproci tra i genitori di minori affetti da patologie che determinano disabilità e tra i minori tra loro;
- b) promuovere la conoscenza della legislazione in materia di disabilità;
- c) sostenere iniziative per lo studio, la conoscenza e l'implementazione delle terapie e delle tecniche riabilitative per porre rimedio alle disabilità;
- d) costituire punto di riferimento per famiglie i cui componenti abbiano problemi di disabilità;
- e) sostenere e rappresentare gli interessi collettivi delle suddette famiglie e in tale veste intrattenere rapporti e relazioni con enti pubblici, istituti di cura e altri soggetti singoli o collettivi, coerentemente con le proprie finalità;

Nel perseguire i predetti scopi l'Associazione esclude espressamente ogni finalità di lucro, volendo assicurare, per quanto possibile la parità delle entrate e delle uscite. Essa non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative, se deliberate
- b) raccolte di fondi, contributi di persone fisiche o persone giuridiche sia pubbliche che private
- c) proventi, lasciti e donazioni
- d) attività marginali di carattere commerciale o produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Presidente su conforme delibera dell'Assemblea, che decide anche sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

E' fatto obbligo agli organi direttivi dell'Associazione di redigere e sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale un rendiconto economico e finanziario che esponga in forma chiara e precisa le entrate e le uscite della gestione. Il suddetto rendiconto dovrà essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Generale entro fine aprile dell'anno successivo - ad esso dovrà essere allegato un conteggio preventivo per l'anno successivo.

ART.4

La qualità di associato non ha valore economico, non è trasmissibile e non è rivalutabile. La qualità di associato è attribuita di diritto ai fondatori sopra generalizzati, potrà inoltre essere attribuita qualità di associato alle persone fisiche maggiorenni che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedano di farne parte mediante idonea richiesta scritta indirizzata al Presidente. Gli associati hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Presidente. La qualità di associato comporta il diritto di voto nell'Assemblea Generale e di elettorato, attivo e passivo, con riguardo alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'Associazione. Ad ogni

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

associato è attribuito un solo voto. L'associato può farsi delegare da altro associato, ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Non vi sono limiti ad essere rieletti più volte, anche consecutivamente, alle cariche direttive. La qualità di associato si perde in conseguenza di morte o dimissioni. E' esclusa in modo espresso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
ART.5 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, con i seguenti organi: L'Assemblea Generale, cui partecipano tutti gli associati, si riunisce pubblicamente presso la sede o altro luogo designato dal Presidente sito nel territorio della provincia di Treviso, viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, con forme di pubblicità idonee allo scopo, preferibilmente nel mese di aprile. Può essere convocata anche in via straordinaria. Il potere di convocarla è attribuito alternativamente: ➤ al Presidente dell'Associazione. ➤ ad almeno sei soci ➤ al Collegio dei Probiviri L'Assemblea, salvo eccezioni, delibera a maggioranza semplice dei presenti con scrutinio palese e ha le seguenti funzioni: • elegge annualmente il Presidente il Vice Presidente e il Segretario quali durano in carica un anno o comunque fino all'elezione dei successori; • elegge ogni tre anni i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei conti in numero di 2 per ciascun collegio; • modifica lo statuto o delibera lo scioglimento dell'Associazione all'unanimità dei votanti, destituisce il Presidente e/o il Vice Presidente con voti che rappresentino i tre quarti dei presenti all'Assemblea; • approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo secondo le disposizioni statutarie;	ART. 5 (Finalità e attività) L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella di cui all'art. 5 lettera A) del D.lgs 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000 n. 238 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5.02.1992 n. 104, e alla Legge 22.06.2016 n. 112 e successive modificazioni mediante la realizzazione delle seguenti azioni: • Promuovere la conoscenza e il confronto reciproci tra i genitori di minori affetti da patologie che determinano disabilità e tra i minori tra loro ; • Promuovere la conoscenza della legislazione in materia di disabilità ; • Sostenere iniziative per lo studio, la conoscenza e l'implementazione delle terapie e delle tecniche riabilitative per porre rimedio alle disabilità • Costituire punto di riferimento per famiglie i cui componenti abbiano problemi di disabilità • Sostenere e rappresentare gli interessi collettivi delle suddette famiglie e in tale veste intrattenere rapporti e relazioni con enti pubblici, istituti di cura e altri soggetti singoli o collettivi, coerentemente con le proprie finalità. L'associazione opera nel territorio nazionale.

- esercita funzioni consultive per le questioni di maggiore importanza che il Presidente o il Vice Presidente si trovino ad affrontare;
- esercita ogni altro potere o funzione non espressamente riservato ad altro organo dell'Associazione

Il Presidente:

- ha la rappresentanza, anche esterna dell'Associazione, intrattiene, eventualmente a mezzo di appositi delegati, i rapporti con le pubbliche amministrazioni, con gli Enti locali e in generale con i soggetti terzi;
- promuove le iniziative dell'Associazione, assicura, in collaborazione con il Vice Presidente e il Segretario il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione nei limiti dello Statuto;
- presiede e convoca le riunioni della Assemblea;
- gestisce i conti correnti bancari intestati all'Associazione in cui confluiscono fondi eventualmente raccolti;
- redige il conto della gestione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- propone eventuali modifiche dello statuto all'Assemblea Generale.

Il Vice Presidente:

- esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- gestisce i conti correnti bancari eventualmente intestati all'Associazione con facoltà di operare disgiuntamente rispetto al Presidente.

Il Segretario:

- verbalizza le riunioni delle Assemblee Generali, raccoglie e conserva i rendiconti e i verbali delle riunioni della Assemblea Generale;
- collabora con il Presidente nel predisporre il conto della gestione in collaborazione con i consulenti esterni che potranno essere

- designati; • procura che i suddetti documenti siano resi disponibili per chiunque ne voglia estrarre copia a proprie spese; • cura gli adempimenti esecutivi. II Collegio dei Probiviri composto da due membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, i quali debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito e' quello di intervenire in caso di controversie interne dell' associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri. II Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, i quali, se possibile, devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito e' quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Presidente e il Vice Presidente ai loro doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.	
	ART. 6 (Ammissione) Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo

	indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
	ART. 7 (Diritti e doveri dei soci) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (è ammessa previsione diversa). Ciascun associato ha diritto ad un voto. e il dovere di: • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
	ART. 8 (Qualità di volontario) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione
	ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. (Oppure all'organo di amministrazione). Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

	(Oppure E' ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea). E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
	ART. 10 (Organi sociali) Gli organi dell'associazione sono: - Assemblea dei soci - Organo di amministrazione - Presidente - Vicepresidente - Segretario
	ART. 11 (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail (scegliere le modalità che consentono la maggior diffusione dell'informazione), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
	ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

	L'assemblea: • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; • approva il bilancio di esercizio; • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; • determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sull'esclusione degli associati, (la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima); • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
	ART. 13 (Validità Assemblee) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga

	opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
	ART. 14 (Verbalizzazione) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
	ART. 15 (Organo di amministrazione) L'organo di amministrazione è composto da numero cinque (5) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tre componenti su cinque. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
	ART. 16 (Presidente) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto

	l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
	ART. 17 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
	ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
	ART. 19

	(Bilancio) I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
	ART. 20 (Bilancio sociale) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
	ART. 21 (Personale retribuito) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
	ART. 22 (Assicurazione dei volontari) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
	ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
	ART. 24

	(Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
--	---

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si richiede l'esenzione sia da imposta di registro che da bollo ai sensi dell'art. 82 e 101 del Codice del Terzo settore Dlgs. 117/2017.

Il Segretario
MICHIELON SARA

Sara Michielon

Il Presidente
BRESOLIN STEFANIA

Stefania Bresolin

Alice Garsa
Prima Michielon

Maria D'Amico

[Signature]

Alessio Nicoletti

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELUNA
14 GIU 2019
N. 1496 Serie 3

Liquidata Euro **ESENTE**
di cui
per Imposta ipotecaria Euro



STATUTO



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Il Puzzle della Vita A.P.S." che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e acconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Cavallea n. 32, nel Comune di Pederobba (TV) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella di cui all'art. 5 lettera A) del D.lgs 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000 n. 238 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5.02.1992 n. 104, e alla Legge 22.06.2016 n. 112 e successive modificazioni mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere la conoscenza e il confronto reciproci tra i genitori di minori affetti da patologie che determinano disabilità e tra i minori tra loro ;
- Promuovere la conoscenza della legislazione in materia di disabilità ;

- Sostenere iniziative per lo studio, la ricerca, la conoscenza e l'implementazione delle terapie e delle tecniche riabilitative per porre rimedio alle disabilità
 - Costituire punto di riferimento per famiglie i cui componenti abbiano problemi di disabilità
 - Sostenere e rappresentare gli interessi collettivi delle suddette famiglie e in tale veste intrattenere rapporti e relazioni con enti pubblici, istituti di cura e altri soggetti singoli o collettivi, coerentemente con le proprie finalità.
- L'associazione opera nel territorio nazionale.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 **(Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione è composto da numero cinque (5) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tre componenti su cinque. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Stefano Bard

Sara Michielon

Alice Garza

Uirna Michielon

Miki Dylis



Alessia Nicoletti

